II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1994

relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974)

(94/156/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, ai sensi dell'articolo 130 R del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia, protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, alla protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che, inoltre, la Comunità e gli Stati membri cooperano nel quadro delle loro competenze rispettive con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti;

considerando che la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dalla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) e che le spetta, in queste materie, impegnarsi sul piano internazionale;

considerando che dal 19 febbraio 1991 la Commissione ha partecipato, a titolo di osservatrice, alle riunioni della commissione per la protezione del Mar Baltico;

considerando che la Commissione ha partecipato anche alle riunioni del gruppo ad hoc istituito per la revisione della convenzione sulla protezione del Mar Baltico;

considerando che la convenzione sulla protezione del Mar Baltico è stata modificata in modo da permettere l'adesione della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea aderisce alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974).

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere al deposito dello strumento di adesione, in conformità dell'articolo 26 della convenzione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

(1) GU n. C 222 del 18. 8. 1993, pag. 13.
(2) GU n. C 315 del 22. 11. 1993.
(3) GU n. C 34 del 2. 2. 1994, pag. 5.